



COMUNE di ALPIGNANO Viale Vittoria 14 – 10091 ALPIGNANO (TO) – ITALIA

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

*PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ  
AGRO-ALIMENTARI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERE  
TRADIZIONALI LOCALI  
E L'ISTITUZIONE DELLA*

**DENOMINAZIONE COMUNALE**

**D'ORIGINE – De.C.O.**

## **SOMMARIO**

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Ambito dell'intervento comunale

Art. 3 Istituzione della "De.C.O. di "Alpignano"

Art. 4 Istituzione del Registro De.C.O.

Art. 5 Requisiti per l'attribuzione della De.C.O.

Art. 6 Commissione comunale per la De.C.O.

Art. 7 Procedura per l'attribuzione della De.C.O.

Art. 8 Istituzione di una speciale sezione della Biblioteca comunale

Art. 9 Utilizzo della De.C.O. e obblighi del concessionario

Art. 10 Controlli

Art. 11 Revoca della concessione e sanzioni

Art. 12 Struttura organizzativa

Art. 13 Iniziative comunali

Art. 14 Istituzione di un registro ufficiale delle iniziative, sagre e manifestazioni

Art. 15 Norme finali

**Allegato A:** Marchio De.C.O

**Allegato B:** Schema di Disciplinare Tipo (il Fascicolo di identità );

**Allegato C:** modulo di domanda di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici;

**Allegato D:** modulo di domanda da compilare in bollo da parte delle imprese produttrici;

## **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, dei prodotti tipici, dei prodotti dell'artigianato alimentare, dei prodotti dell'artigianato, dell'industria e di cultura materiale, delle ricette tipiche, delle feste tipiche, dei saperi, dei terreni caratteristici del territorio che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, storico, culturale e turistico, una forma di espressione del patrimonio collettivo e del divenire storico, oltre a costituire un valido strumento a supporto dell'immagine di Alpignano.
2. Con il presente Regolamento sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e salvaguardia della De.C.O. acronimo di *Denominazione Comunale d'Origine*.
3. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali la promozione di iniziative dirette a sostenere e tutelare le attività produttive tipiche del territorio, il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative ai prodotti tipici, ai prodotti dell'artigianato alimentare, ai prodotti dell'artigianato, anche dell'industria e alle ricette tipiche, alle feste tipiche, ai saperi, ai terreni caratteristici del territorio, alle attività agroalimentari e gastronomiche dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali tipiche di Alpignano, in quanto tali, meritevoli di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) e dell'articolo 3, 5, 6 e 9 del vigente Statuto Comunale.
4. L'istituzione della De.C.O. da parte del Comune può rappresentare un efficace strumento promozionale dei suddetti prodotti e del relativo territorio, da cui possono derivare positive ricadute sull'intera comunità.
5. Congiuntamente, in attuazione dei principi statuari e in un'ottica di politiche a sostegno del settore produttivo locale, con il riconoscimento di tali produzioni tipiche si intende porre in primo piano anche qualità e professionalità delle imprese del territorio. Una valorizzazione che può offrire rilevanti opportunità economiche e di marketing territoriale.
6. Per le finalità di cui sopra, il Comune promuove attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, artigianali e di cultura materiale comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

## **Art. 2**

### **Ambito dell'intervento comunale**

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta nelle direzioni:
  - a) dell'indagine conoscitiva, diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni alimentari, comprensive delle rispettive lavorazioni tradizionali, prodotti tipici, prodotti dell'artigianato alimentare, prodotti dell'artigianato o dell'industria, ricette tipiche, feste tipiche, saperi, terreni caratteristici del territorio che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantire il mantenimento della loro peculiarità;
  - b) dell'assunzione, a seconda delle disponibilità economiche di volta in volta individuate a tale scopo, di iniziative per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari o artigianali-industriali locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che, a motivo del loro consistere culturale e tradizionale, siano meritevoli di

riconoscimento anche attraverso l'organizzazione di eventi, sagre e manifestazioni pubbliche;

- c) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica, finalizzate all'individuazione di ogni fonte che sia meritevole di attenzione per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento;
- d) della promozione, nell'ambito del marketing territoriale, dell'immagine dei prodotti emersi da segnalazioni, ricerche e indagini di cui ai commi precedenti e che, ottenuto il parere positivo della Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, siano stati inseriti nel Registro De.C.O. Comunale. Il Comune sosterrà inoltre anche qualsiasi iniziativa atta, in ambito sovra comunale, ad attribuire ulteriori attestati o riconoscimenti a tali prodotti, sia attivandosi presso enti e organismi competenti sia fornendo assistenza diretta alle imprese;
- e) di contribuire a creare opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva ed enogastronomica locale, quale bene da salvaguardare e valorizzare.
- e) del rilascio di un marchio De.C.O., al fine di attestare l'origine del prodotto nel territorio comunale, la sua composizione e le sue modalità di produzione, secondo apposito disciplinare.
- f) della promozione e del sostegno delle iniziative esterne nei limiti delle compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, favorendo anche la ricerca di sponsorizzazioni da parte di altri soggetti, pubblici o privati, nei riguardi degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia, tutela e promozione della tradizione culturale e delle produzioni agro-alimentari, artigianali o industriali tipiche.

### **Art. 3**

#### **Istituzione della "De.C.O. di Alpignano"**

1. Per i fini di cui al presente Regolamento è istituita la "*Denominazione Comunale di Origine di Alpignano*" o "*De.C.O. di Alpignano*", quale attestazione del legame storico e culturale dei prodotti con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale della città di Alpignano.
2. Attraverso la "De.C.O. di Alpignano" si intende perseguire:
  - a) la promozione delle attività che costituiscono una forma di espressione del patrimonio collettivo (particolarmente caratteristici del proprio territorio), ancora la conservazione nel tempo dei prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare alpignanese;
  - b) la tutela della storia, della storicità, quindi parte di un divenire storico, delle tradizioni, del patrimonio culturale e dei sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La "De.C.O. di Alpignano" è identificata da un marchio comunale, di cui all'*Allegato A* del presente Regolamento. Tale marchio verrà depositato presso la banca dati dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
4. La denominazione "De.C.O. di Alpignano" e il relativo marchio sono di esclusiva proprietà del Comune di Alpignano. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

## Art. 4

### Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito, presso la struttura competente del Comune, un apposito Registro pubblico, dove sono inseriti tutti i prodotti tipici agroalimentari, o dell'artigianato, dell'industria e di cultura materiale, delle ricette tipiche, delle feste tipiche, dei saperi, dei terreni caratteristici del territorio che possono fregiarsi della "De.C.O. di Alpignano".
2. L'iscrizione nel Registro vale ad attestare origine locale del prodotto, composizione e modalità di produzione, secondo quanto previsto dall'apposito disciplinare secondo le voci e le indicazioni contenute nello Schema di disciplinare di produzione tipo, ***allegato B*** al presente Regolamento.
3. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico Registro De.C.O. le imprese agricole, industriali, artigianali e commerciali e i consorzi di imprese aventi sede operativa all'interno del territorio comunale di Alpignano e che svolgono l'attività inerente la produzione e contestuale commercializzazione dei prodotti inseriti nel Registro.
4. Possono ottenere l'iscrizione anche imprese a carattere industriale aventi sede operativa all'interno del territorio comunale di Alpignano, nel caso operino in conformità ai criteri previsti dal presente Regolamento e secondo i disciplinari dei prodotti .
5. Nel Registro sono annotati:
  - a) i *prodotti De.C.O.*, con relativo disciplinare, nonché gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale che dispone l'iscrizione ed eventuali successive modifiche;
  - b) le *imprese* che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare di riferimento.
6. L'iscrizione nel Registro De.C.O. non comporta alcun genere di onere pecuniario, tranne l'imposta di bollo sulla domanda di inserimento.

## Art. 5

### Requisiti per l'attribuzione della De.C.O.

1. I prodotti che si fregiano della "De.C.O. di Alpignano" devono essere prodotti, trasformati e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Alpignano (legame territoriale), ed essere indissolubilmente legati a storia, cultura e tradizioni locali (legame etnografico).
2. La De.C.O. alimentare potrà essere attribuita solo a prodotti e specialità che, in ossequio alle tradizioni e agli usi alpignanesi, siano preparati con ingredienti genuini e di qualità caratterizzati dai fattori naturali (clima e caratteristiche ambientali) e umani (lavorazioni) del territorio del Comune di Alpignano. Dovranno inoltre essere seguite tutte le norme vigenti relative a preparazione, commercializzazione ed etichettatura, nonché alle disposizioni relative alla disciplina igienica e alimentare.
3. In nessun caso potranno essere impegnati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.). Le imprese che utilizzano ingredienti provenienti dal territorio comunale sono tenute a darne evidenza documentale all'atto della richiesta di iscrizione al Registro.

4. La De.C.O. viene riconosciuta a quei prodotti che si caratterizzano per **Originalità**, nella sua singolarità rispetto a prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dal territorio di Alpignano; nelle qualità e caratteristiche proprie dovute “essenzialmente” o “esclusivamente” a tale origine, attraverso particolarità tecniche, quali ad esempio la forma, l' aroma, il gusto, la composizione, la struttura, le tecniche di lavorazione, ecc;
5. I prodotti tipici, prodotti dell'artigianato alimentare, prodotti dell'artigianato, dell' industria e di cultura materiale, le ricette tipiche per ottenere la De.C.O. devono risultare in sintonia con i fattori indicati di legame (materie prime, luogo di produzione, originalità ed etnografia) **con il territorio da almeno due anni**;

## **Art. 6**

### **Commissione comunale per la De.C.O.**

1. Sulla ammissibilità dell'iscrizione di un prodotto nel Registro De.C.O. si pronuncia una Commissione, nominata dal Sindaco ogni 5 anni.
2. La Commissione De.C.O. di Alpignano è composta da:
  - *Sindaco o suo delegato*, in qualità di Presidente;
  - *n. 1 Dirigente* del settore Territorio o suo delegato;
  - *n. 1 esperto* di storia locale e gastronomia tradizionale.
3. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri, decide a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale designato.
5. Qualora lo ritenga necessario, il Presidente si riserva il diritto di richiedere l'assistenza di uno o più consulenti di comprovata professionalità e/o esperienza (cuochi, produttori, esperti nel settore della ristorazione...), che possano coadiuvare la Commissione durante il lavoro su uno specifico prodotto.
6. Per il proprio lavoro, la Commissione si potrà avvalere ancora della collaborazione dei docenti dell'Università degli Studi di Torino o del Politecnico di Torino, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa.
7. Per i componenti della Commissione non è previsto alcun tipo di compenso.
8. Ai fini delle proprie valutazioni, la Commissione e i suoi consulenti potranno effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature e impianti. Potranno altresì richiedere ogni ulteriore elemento informativo ritengano necessario.

## **Art. 7**

### **Procedura per l'attribuzione della De.C.O.**

1. Le proposte ai fini dell'iscrizione dei prodotti tipici nel Registro De.C.O. possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle utilizzando le indicazioni contenute nel' *Allegato C* al presente Regolamento e, d'ufficio, anche dal Comune.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. dovranno essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ad ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.

In particolare, dovranno essere indicati:

- il *nome* del prodotto (in lingua italiana ed eventualmente in dialetto piemontese)
  - le *principali caratteristiche* del prodotto;
  - l'*area geografica* di produzione (il legame territoriale);
  - la *data* o il *periodo* a cui può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto, con brevi *cenni storici* (considerando che questo legame deve essere di almeno due anni);
  - le *metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura* consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
  - una breve esposizione del *legame che il prodotto ha con il territorio* (legame storico e/o culturale) e, conseguentemente, le motivazioni per cui esso viene ritenuto meritevole di inserimento nel Registro De.C.O.;
  - nel caso caratterizzino tradizionalmente l'identificazione del prodotto finito, i *materiali* e le *attrezzature* specifiche utilizzate per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti, nonché i *locali* di lavorazione, conservazione e stagionatura.
3. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche e verifiche, a tal fine avvalendosi della collaborazione di esperti.
  4. Sull'ammissibilità dell'attribuzione della De.C.O. si pronuncia la Commissione di cui all'art. 6.
  5. Al termine della propria istruttoria, la Commissione, sulla base delle proprie ricerche e della documentazione a corredo della segnalazione, si esprime in merito all'esistenza o meno dei requisiti per l'iscrizione al Registro, predisponendo, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, la relativa proposta di disciplinare.
  6. L'istruttoria e le relative conclusioni saranno sottoposte alla Giunta Comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel Registro De.C.O. di Alpignano, approvando contestualmente i relativi disciplinari e le eventuali successive modifiche proposte dalla Commissione.
  7. Le linee guida indicate dal disciplinare di riferimento saranno vincolanti per qualsiasi futura concessione della De.C.O. alle imprese, relativamente a ogni specifico prodotto.
  8. In caso di esito positivo relativamente al prodotto proposto, il Comune darà adeguata informazione circa l'opportunità di richiedere la De.C.O., con le modalità indicate ai successivi commi.
  9. Le imprese interessate ad ottenere l'iscrizione nel Registro De.C.O. dovranno presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modulo di domanda **allegato D** al Regolamento da compilare affiggendo una marca da bollo.
  10. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. dovranno essere corredate da adeguata documentazione, diretta a evidenziare l'aderenza del proprio prodotto alle caratteristiche inserite nel disciplinare di riferimento approvato dalla Giunta Comunale. Tali istanze sono sottoposte al parere della Commissione e approvate con determina dirigenziale.

11. In caso di esito positivo, esso sarà comunicato all'impresa dalla struttura comunale competente, unitamente agli estremi dell'iscrizione al Registro (numero e data). Verrà allegata copia del disciplinare di riferimento e del Regolamento, che illustra anche le modalità di utilizzo del LOGO.
12. Il procedimento di attribuzione della De.C.O. si conclude nel termine di 90 giorni.
13. Le istanze per l'attivazione del procedimento di riconoscimento della De.C.O. o della domanda di iscrizione al registro avvengono tramite compilazione della relativa modulistica o con procedura telematica resa disponibile nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Alpignano.

## **Art. 8**

### **Istituzione di una speciale sezione della Biblioteca comunale**

1. Nell'ambito della Biblioteca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto all'ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare o dell'artigianato, dell'industria e di cultura materiale, delle ricette tipiche, delle feste tipiche, dei saperi, dei terreni caratteristici del territorio locale.

## **Art. 9**

### **Utilizzo della De.C.O. e obblighi del concessionario**

1. Il Comune di Alpignano, proprietario del marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto opportuno.
2. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel Registro viene adottato il logo identificativo a colori, di cui all'*Allegato A* del presente Regolamento.
3. Il Comune concede l'autorizzazione all'utilizzo gratuito del marchio "De.C.O. di Alpignano" alle imprese iscritte nel Registro di cui all'art. 5. Il marchio potrà essere apposto:
  - a) sul prodotto stesso (se possibile);
  - b) sugli incarti e sulla confezione;
  - c) sugli imballaggi;
  - d) sul materiale promozionale o da esposizione relativo al prodotto.
4. Tale concessione, salvo la revoca di cui all'art. 10 del presente Regolamento, è da intendersi a tempo indeterminato.
5. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per la produzione e la commercializzazione dello specifico prodotto, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli al modello consegnato al concessionario stesso.
6. Il concessionario che eventualmente ceda a terzi un prodotto De.C.O. per la successiva vendita o trasformazione deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente e tutte le informazioni utili a verificare le caratteristiche del prodotto e del suo legame con il territorio.

7. È inoltre posto, a carico del concessionario, l'invio obbligatorio alla competente struttura comunale della seguente documentazione:
- a) *in caso di sopralluogo presso l'azienda da parte del personale degli enti competenti alla sorveglianza sui prodotti alimentari*: copia della relazione redatta da tali organi di controllo e consegnata al responsabile dell'impresa (entro 30 giorni dall'avvenuto sopralluogo);
  - b) *ogniqualevolta l'impresa intenda apportare modifiche, mantenendo il disciplinare del proprio prodotto comunque conforme a quello di riferimento approvato dalla Giunta Comunale*: copia del suddetto disciplinare, così da rendere verificabile la mantenuta aderenza al disciplinare di riferimento.
8. È vietato l'utilizzo della "De.C.O. di Alpignano" da parte di soggetti non autorizzati, in qualunque sua forma. Ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

## **Art. 10**

### **Controlli**

1. I controlli sull'osservanza del presente Regolamento e dei disciplinari dallo stesso previsti sono effettuati dal personale della Polizia Municipale; personale di altri organi competenti continuerà a svolgere i controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare e al fine di garantire pratiche commerciali leali.
2. Il controllo sui prodotti viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Qualora richiesto, l'impresa è tenuta a fornire prova documentata circa l'origine e l'aderenza al disciplinare di riferimento dei prodotti contrassegnati con la "De.C.O. di Alpignano".
3. Il soggetto iscritto al Registro è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di produzione e vendita dei propri prodotti, per l'attuazione dei controlli necessari.

## **Art. 11**

### **Revoca della concessione e sanzioni**

1. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo Registro, fatta comunque salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione Comunale:
  - a) il mancato rispetto del disciplinare di riferimento e di tutte le disposizioni del presente Regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
  - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare, in sede di verifica, la documentazione richiesta sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
  - c) la perdita dei requisiti richiesti;
  - d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O. qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento entro i termini fissati;
  - e) violazioni alle norme relative alla sicurezza alimentare che possono comportare un rischio grave e immediato per la salute del consumatore;

- f) violazioni alle norme relative alla tutela della corretta informazione al consumatore finale;
  - g) il mancato invio della documentazione prevista all'art. 8, comma 7, salvo regolarizzazione.
2. La cancellazione dal Registro non comporta alcun tipo di indennizzo all'impresa.

## **Art. 12**

### **Struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento è definita nell'ambito dei Servizi del Comune di Alpignano.
2. Il Responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente Regolamento.

## **Art. 13**

### **Iniziative comunali**

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti a sua disposizione, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento.

A tal fine sono resi disponibili nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Alpignano:

- il presente Regolamento;
  - i format di segnalazione e richiesta di riconoscimento De.C.O. Alpignano;
  - il Registro pubblico De.C.O., con i disciplinari approvati e la lista dei relativi concessionari.
2. Il Comune ricerca, a supporto della propria De.C.O., forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari locali, dei prodotti tipici, dei prodotti dell'artigianato alimentare, dei prodotti dell'artigianato, dell'industria e di cultura materiale, delle ricette tipiche, delle feste tipiche, dei saperi, dei terreni caratteristici del territorio attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente normativa in materia.
  3. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica, cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.
  4. Il Comune attua, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la valorizzazione delle culture agroalimentari e di cultura materiale locali.
  5. Al fine di garantire la massima conoscenza dei prodotti che otterranno la Denominazione Comunale di Origine, il Comune istituirà un'apposita sezione nel portale web istituzionale favorendo la pubblicazione di articoli, notizie ed approfondimenti.

## **Art. 14**

### **Istituzione di un registro ufficiale delle iniziative, sagre e manifestazioni**

1. Il Comune istituisce un apposito registro, aggiornato periodicamente, nel quale vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative, sagre e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agroalimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale correlato, siano meritevoli di supporto.
2. È previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 2 anni consecutivi o che dimostrino comprovato collegamento con l'identità del territorio di Alignano e interesse alla promozione dei suoi prodotti.

## **Art. 15**

### **Norme finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi delle normative comunitarie, statali e regionali vigenti. Conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del Regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.